



## Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV

Iscr.albo Regionale n°2255 del 16/08/2006 Iscr.Dip. Nazionale Protezione Civile n° DPC/VRE/0052258

Sede legale Via Marconi 11/C -24030 Barzana- C.F. 03243660168

Sede operativa via Monte Grappa nr. 66 - 24036 Almengo San Bartolomeo-

Sede operativa via IV Novembre nr. 6 - 24036 Ponte San Pietro-

Tel: 035548075 cell. 3469831169 Tel. 0350267443

<http://www.protezionecivilebergamoovest.it> e-mail: [info@protezionecivilebergamoovest.it](mailto:info@protezionecivilebergamoovest.it)

[pec@pec.protezionecivilebergamoovest.it](mailto:pec@pec.protezionecivilebergamoovest.it)

IT95B052165266000000001436 codice SDI KRRH6B9

### **NORME DI COMPORTAMENTO per i Volontari dell'Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV**

*Il presente Regolamento composto da **32 articoli** nasce dall'esigenza di organizzare e coordinare le attività dell'Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV e di istituire una linea guida e disciplinare dell'attività dei Volontari Operativi dell'Associazione come previsto dallo Statuto con il quale va ricordato per l'esatta interpretazione di quanto in esso contenuto.*

*Ogni volontario/a è tenuto a prenderne visione e sottoscriverne l'accettazione.*

*La mancanza al rispetto delle sottoscritte regole sarà segnalata al Consiglio Direttivo per l'applicazione delle norme disciplinari contenute nel presente Regolamento.*

*In base a quanto previsto all'art. 19 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci è sovrana e emana il presente Regolamento Interno per la disciplina e l'organizzazione delle attività dell'Associazione.*

*Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone, che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell'Associazione.*

*Allo stesso modo, individua ruoli e compiti del personale volontario e dei soci al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale.*

*Il regolamento interno è proposto per l'approvazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto. Questo regolamento non ha effetto retroattivo.*

*Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione dello stesso.*

*Il Regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.*

### **PRINCIPI GENERALI**

Il presente regolamento generale e dell'attività dei Volontari è derivato dallo Statuto dell'Associazione ed in particolare regola il funzionamento degli organi direttivi e organizzativi oltre a stabilire i principali indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dei Soci Volontari.

I Soci Volontari senza distinzione di sesso e di colore o religione, sono coloro che aderendo all'Associazione, prestano la loro opera impegnandosi spontaneamente per il raggiungimento delle finalità associative, in conformità con lo Statuto e con i Regolamenti da esso derivati.

I Soci Volontari sono nel loro complesso la struttura portante dell'Associazione e rappresentano la punta più avanzata e più sensibile del corpo sociale.

Ogni Socio Volontario è Socio dell'Associazione al di là delle qualifiche conseguite e dell'attività che svolge a favore dell'Associazione e quindi dei cittadini e per questo risponde agli organi direttivi previsti dallo statuto e dal presente regolamento oltre agli obblighi di legge.

La gratuità rappresenta il valore fondamentale e l'elemento caratterizzante l'attività dei Soci Volontari che si impegnano a prestare la loro opera volontariamente e senza pretendere alcun compenso.

La qualifica di Socio **Volontario Operativo** si acquisisce dopo aver superato il corso Base di Protezione Civile obbligatorio, a seguito dell'accettazione della domanda.

Negli articoli successivi con la definizione di Volontario si intende la qualifica di Socio Volontario.

## **FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV (in seguito denominata solo **Associazione**), istituita nel gennaio dell'anno 2005 con proprio statuto a tutti gli effetti registrato presso gli organi di competenza relativi al Settore di Protezione Civile e dove a tutt'oggi gode dei diritti d'iscrizione presso la Sezione Provinciale e presso l'Albo Regionale e del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Iscr. Albo Regionale n° 2255 del 16/08/2006 Iscr. Dip. Nazionale Protezione Civile n° DPC/VRE/0052258 con sede legale in Via Marconi n°11/C - 24030 Barzana (BG) - C.F. n°03243660168, ed i suoi Volontari, ha come finalità il compito di effettuare servizi per soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza perseguendo il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, sviluppando stili di vita che contrastino l'individualismo e promuovendo l'etica della responsabilità contribuendo alla crescita di comunità solidali, collaborando attivamente alla soluzione dei problemi per la salvaguardia della salute, della sicurezza ed il benessere dei cittadini promuovendo la condivisione e la partecipazione alla società civile attiva e democratica.

I Volontari iscritti nell'**Associazione** prestano la loro opera svolgendo servizi nei seguenti settori:

- Servizi Sociali
- Protezione Civile
- Formazione
- Altre tipologie di servizio.

## **Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Presidente è l'unico responsabile verso le Amministrazioni dell'impiego dei Volontari aderenti all'**Associazione**.

Ogni decisione di indirizzo inerente all'**Associazione** ed ogni attività operativa dello stesso deve essere preventivamente concordata e accettata con il Presidente che, a seguito di quanto concordato, può delegare o farsi assistere da volontari che ritiene competenti, provvede agli adempimenti amministrativi ed al rilascio delle autorizzazioni del caso per l'impiego dei Volontari.

## **Art. 2 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA**

L'**Associazione** è composta esclusivamente da cittadini maggiorenni che prestano la propria opera in modo volontario, senza alcun compenso, ai sensi della vigente normativa

in materia di Volontariato e Protezione Civile, con particolare riferimento a quanto disposto dalle seguenti Leggi:

- Legge 11 agosto 1992 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” - G.U. 22.8.1991, n. 196
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” - G.U. 17.3.1992 n. 64
- L.R. n.1 del 14/02/2008 “Testo unico in materia di volontariato”
- L.R. n. 16 del 22/05/2004 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”
- Regolamento Regionale n. 9/2010 di attuazione dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile;
- D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” - G.U. 25.5.2001 n.120
- L.R. n. 54 del 12 maggio 1990 "Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile” - B.U.R.L. 17.5.1990 n. 20 – II Suppl. Ord.

### **Art. 3**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

L’ammissione all’**Associazione** di un nuovo **Volontario Operativo** è subordinata:

- ad essere maggiorenne;
- alla presentazione di un’apposita domanda da parte dell’aspirante su apposita modulistica rilasciata dalla scrivente corredata di copia dei documenti personali (carta d’identità, patente di guida in corso di validità e codice fiscale;
- autocertificazione stato di buona salute;
- liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini;
- informativa sulla privacy;
- autocertificazione di non aver riportato condanne penali, giudiziali, provvedimenti amministrativi nel casellario giudiziale e non di non essere a conoscenza di esserne sottoposto al momento della compilazione della domanda;
- al superamento di un colloquio con la Presidenza o suo delegato per valutare l’effettivo interesse a far parte dell’**Associazione**;
- versamento della quota associativa annuale;
- ad impegnarsi a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni dell’**Associazione** in vigore al momento della domanda;
- ai sensi della L.R. n. 54 del 12 maggio 1990 e della D.G.R. n. 6/44003 del 2 luglio 1999, nonché del presente Regolamento di Servizio, l’aspirante **Volontario** che intenda aderire all’**Associazione** e che non sia già in possesso di idonea attestazione di frequenza al Corso di Base, deve preventivamente seguire un percorso formativo che si concretizza nella frequenza con profitto di un “Corso Base di Protezione Civile” e nel superamento del relativo Test di Verifica Finale;
- superato il corso di base, il **Volontario Operativo** sarà sottoposto a osservazione per un periodo di osservazione e tirocinio operativo pari a mesi **6 (sei)**.

### **Art. 4**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai sensi del Regolamento Regionale 9/2010 il **Volontario Operativo** non può essere operativo in altra organizzazione di volontariato.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di garantire che nessun appartenente all’**Associazione** possa essere chiamato in servizio in caso di calamità da altre realtà, lasciando scoperta la sua posizione all’interno dell’**Associazione**.

## **Art. 5** **DISPOSIZIONI GENERALI**

Non può essere ammesso nell'**Associazione** l'aspirante **Volontario** che, per qualsiasi motivo colposo o doloso, sia stato espulso o allontanato da altra Organizzazione o Associazione di Volontariato o abbia a suo carico precedenti penali.

In tal senso il **Volontario** rilascia, all'atto della richiesta di adesione all'**Associazione**, apposita autocertificazione.

## **Art. 6** **DOMANDA DI AMMISSIONE**

Il Presidente predispone la necessaria modulistica per la domanda di adesione all'**Associazione** e quella in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 3/2001, che l'aspirante **Volontario Operativo** deve compilare e controfirmare in regime di autocertificazione (T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000), prima della sua ammissione al periodo di addestramento e tirocinio.

## **Art. 7** **DISPOSIZIONI GENERALI**

All'inizio di ogni anno solare il **Volontario Operativo** è tenuto a confermare la propria adesione all'**Associazione**, rinnovando la quota associativa ai sensi dell'art. 9 dello Statuto tenuto conto che la stessa potrà di anno in anno variare in diminuzione od in aumento come deliberato in sede di Assemblea dei Soci.

Il **Volontario** che entro il 30 giugno di ogni anno solare, non confermi la propria adesione all'**Associazione** o non abbia pagato la quota associativa annuale, viene posto in sospensione operativa e con lettera a parte viene richiamato a un colloquio con il Presidente entro un mese.

Qualora decorso anche tale ulteriore periodo il **Volontario** non presenti necessaria documentazione per la conferma, lo stesso viene posto d'ufficio in congedo definitivo.

## **Art. 8** **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Presidente, ai sensi delle vigenti disposizioni, verificherà a campione la veridicità delle informazioni rilasciate dall'aspirante **Volontario** all'**Associazione**, in regime di autocertificazione.

## **Art. 9** **COLLOQUIO ATTITUDINALE**

Al fine di valutare l'eventuale possesso di titoli utili e sommariamente le capacità attitudinali dell'aspirante **Volontario Operativo**, il Presidente effettua con lo stesso un colloquio finalizzato a far conoscere l'**Associazione**, la sua organizzazione, gli organismi decisionali, le figure di riferimento ed il ruolo dei Volontari al suo interno a privilegiare coloro che eventualmente dimostrino di possedere preparazioni teorico-pratica specifiche o maggiore attitudine all'incarico.

Il buon esito del colloquio è condizione necessaria per l'accettazione del **Volontario Operativo** nell'**Associazione**.

La decisione finale per l'ammissione a **Volontario** sarà di competenza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni e l'esito dell'accettazione della domanda, sono inappellabili e coperti dal pieno riserbo.

Solo l'aspirante **Volontario**, direttamente interessato, può avere notizie relative al proprio colloquio.

#### **Art. 10** **PERCORSO FORMATIVO**

Per questo motivo, periodicamente, verranno organizzati Corsi di Formazione di varia natura cui tutti i **Volontari Operativi** possono partecipare.

Tali corsi sono aperti anche ai Volontari di altre Organizzazioni con precedenza riservata ai **Volontari Operativi** aderenti all'**Associazione** ed ai membri delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e/o aggregate.

Il programma dei corsi dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, con riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 64/44003 del 2.7.1999.

#### **Art. 11** **ADDESTRAMENTO E TIROCINIO OPERATIVO**

L'aspirante **Volontario Operativo** che intenda aderire all'**Associazione** è tenuto a pagare la quota associativa annuale obbligatoria e svolgere un periodo di Addestramento Operativo o Tirocinio della durata di mesi 6 (sei) dedicato alla verifica delle capacità ed attitudini personali, nonché alla sua formazione operativa minimale.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali e di servizio nel periodo di Addestramento o Tirocinio Operativo possono essere motivo di mancata accettazione nell'**Associazione**. La quota associativa nel momento che non vengono raggiunti gli obiettivi di cui sopra non verrà restituita.

Il periodo di cui al precedente comma è quantificato in sede di approvazione del presente Regolamento di Servizio, in minimo mesi 6 (sei) di servizio operativo.

L'accettazione nell'**Associazione** è disposta dal Consiglio Direttivo dopo la presa visione e controllo di quanto sopra.

#### **Art. 12** **VOLONTARIO OPERATIVO**

È **Volontario** colui che, accettato nell'**Associazione** dopo aver seguito con successo il Percorso Formativo di Base ed il periodo di Addestramento e Tirocinio, presta la propria disponibilità al servizio, eccezione fatta per i periodi di congedo per ferie e per cause di forza maggiore, per un periodo minimo di **30 (trenta) ore di servizio operativo** nell'arco dell'anno solare.

In tale periodo non possono essere conteggiati il tempo dedicato all'aggiornamento professionale o alla presenza in sede per riunioni e/o assemblee, manifestazioni varie di carattere sociale o servi di varia natura non operativi.

Queste ultime, comunque, saranno conteggiate a parte ma non faranno cumulo nel monte ore di **30 (trenta)** minime annuali.

In caso di inadempienza a seguito di valutazione annuale da parte del Consiglio Direttivo al **Volontario** viene comunicato per iscritto l'esclusione in via definitiva dall'**Associazione**.

Il reclamo da parte del **Volontario** alla predetta esclusione deve essere presentato entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato ed in assenza di comunicazioni la procedura avrà effetto immediato.

## **Art. 13 TURNI DI SERVIZIO**

I turni di servizio verranno gestiti secondo le direttive del Presidente o un suo delegato e saranno impartiti verbalmente o tramite messaggi SMS o gruppo WhatsApp o altri strumenti utili in rete internet, ai quali i Volontari sono pregati a rispondere in positivo o negativo in tempo utile per organizzare al meglio i servizi.

## **Art. 14 COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI**

Il **Volontario** opera secondo la propria competenza e specializzazione all'interno dell'**Associazione** e collabora con gli altri Volontari per il completo ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'**Associazione**.

Sono doveri del **Volontario**:

- apprendere e perfezionare l'utilizzo di tutte le attrezzature e le dotazioni dell'**Associazione**, indipendentemente dalla propria specializzazione (a tal fine dovrà seguire specifici corsi anche ai sensi del D.Lgs. n° 626/94 in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro);
- partecipare assiduamente alle riunioni di servizio;
- utilizzare l'uniforme e le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, con particolare attenzione alla propria;
- partecipare, pur nei **minimi delle 30 (trenta) ore annuali** nell'arco dell'anno solare, alle attività di servizio, anche in assenza di situazioni di emergenza e/o calamità o di eventuale precettazione;
- intervenire in caso di emergenze, catastrofi o situazioni di crisi e rendersi comunque disponibile anche in caso di calamità di lieve entità;
- mantenere sempre, in servizio, un comportamento corretto nei confronti di tutti gli interlocutori;
- mantenere per quanto possibile la reperibilità;
- non deve sostenere alcun acquisto se non autorizzata dal Presidente o da proprio delegato. In caso di acquisto non autorizzata la stessa sarà ad esclusivo carico del **Volontario** che l'ha sostenuta, in ogni caso deve portare una pezza giustificativa per l'acquisto sostenuto, che verrà valutata dal Presidente o suo incaricato.

## **Art. 15 ORE OPERATIVE (MONTE ORE ANNUE)**

Il **Volontario** che non raggiunga, senza giustificato motivo, il limite minimo delle **30 (trenta) ore annuali** di servizio operativo e/o non partecipi alle attività espressamente organizzate viene posto d'ufficio fuori ruolo dall'organico operativo dell'**Associazione**.

Il **Volontario** che si trovi in tale condizione dovrà pertanto riconsegnare **IMMEDIATAMENTE** e senza indugio la divisa e l'equipaggiamento avuto in carico esclusivo e di cui al punto successivo.

## **Art. 16 DOVERI DEI VOLONTARI**

I **Volontari** hanno l'obbligo della segretezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dei servizi, non possono rilasciare interviste o commenti inerenti al servizio svolto previa autorizzazione del Presidente o suo delegato. Sono tenuti al rispetto dei locali della sede, delle attrezzature e dei mezzi dell'**Associazione**.

I **Volontari Operativi** responsabili di specializzazioni all'interno dell'Associazione, incaricati dal Presidente o suo delegato in base alle qualità personali o professionali ecc., prima di prendere iniziative di qualsiasi natura, devono preventivamente informare il Presidente che in base alle necessità dell'Associazione economiche, organizzative e di volontari disponibili, prenderà la decisione finale.

## **Art. 17 DOVERI DEI VOLONTARI**

Tutti i **Volontari Operativi** una volta all'anno hanno l'obbligo di partecipare salvo emergenze nazionali di varia natura, che sarà cura del Presidente comunicarle, di eseguire una esercitazione al fine di garantire i requisiti necessari richiesti dal Dipartimento di Protezione Civile.

## **Art. 18 DIMISSIONI**

Le dimissioni del **Volontario** devono essere chieste con nota sottoscritta e portate al vaglio del Presidente dell'**Associazione**, che le sottoporrà all'Organo Direttivo che ne prenderà visione.

## **Art. 19 VOLONTARI SOSTENITORI**

I **Volontari Sostenitori** sono tutti i cittadini maggiorenni che a seguito di apposita domanda vengono iscritti nell'**Associazione**.

Gli stessi non effettuano all'interno **dell'Associazione** alcun servizio operativo ma sostengono economicamente la suddetta con il versamento della quota associativa annuale uguale per tutti i soci.

1. Non hanno diritto alla divisa;
2. Non hanno il tesserino;
3. Non sono iscritti nel Registro Regionale dei **Volontari Operativi (DBVOL)**;
4. Non sono coperti di assicurazione RCA;
5. Non possono effettuare altre attività di Protezione Civile con il nome dell'associazione.
6. Possono passare a **Volontario Operativo** come previsto dagli articoli 9-10-11-12 del regolamento.

## **Art. 20 EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI**

Il **Volontario Operativo** riceve un equipaggiamento personale, differenziato a seconda del ruolo, dell'attività svolta e della necessità contingente.

Sarà cura del **Volontario** informarsi col Presidente o Vice Presidente, preventivamente, quale equipaggiamento indossare.

L'**Associazione** provvederà pertanto a stanziare una somma sufficiente a poter garantire ad ogni **Volontario** iscritto nell'**Associazione** la fornitura di idoneo equipaggiamento che dovrà rispettare le vigenti norme regionali in materia di uniformi ed equipaggiamento per la Protezione Civile.

In caso di cerimonie di qualsiasi genere la divisa ordinaria è obbligatoria.

Il **Volontario** verrà inserito nel Registro Regionale dei **Volontari Operativi (DBVOL)** della Regione Lombardia, che in automatico rilascerà a ciascun **Volontario** operativo un tesserino di riconoscimento personale che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni dalle autorità di Protezione Civile.

I **Volontari** sono responsabili del mantenimento in efficienza del materiale ricevuto e dell'uniforme.

In modo particolare quest'ultima non potrà essere, in alcun modo, modificata né dotata di stemmi aggiuntivi o distintivi diversi da quelli forniti e autorizzati.

Il **Volontario** riceve l'equipaggiamento personale a titolo di comodato d'uso gratuito e presenta impegno scritto di restituzione di quanto ricevuto in caso di dimissioni, espulsioni o negli altri casi e modi previsti.

Fatto salvo il normale deperimento d'uso, il **Volontario** che per incuria o dolo causi danni al materiale od al vestiario ricevuto sarà tenuto a rimborsare i danni od a sostituire a sue spese il materiale danneggiato.

Il **Volontario** che, una volta abbandonato l'**Associazione**, per qualunque motivo o da questa espulso, non abbia restituito quanto gli sia stato affidato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di non appartenenza al ruolo di **Volontario** operativo, sarà invitato per iscritto all'immediata restituzione dei beni oggetto del comodato.

Contro gli eventuali inadempimenti, trascorso inutilmente 30 (trenta) giorni, si procederà a norma di legge, non ultimo ai sensi dell'art. 646 del C.P.

## **Art. 21** **DISPOSIZIONE CAUTELATIVA PER DPI**

Il Volontario che viene ammesso all'Associazione al momento della consegna dei DPI, sarà tenuto a versare a titolo cautelativo la somma di Euro 100 (Centoeuro), che in caso di mancata restituzione o danneggiamento degli stessi, verrà trattenuta.

## **Art. 22** **ASPETTATIVA**

I **Volontari** che devono assentarsi per motivi di studio o malattia momentanea, devono avvisano il Presidente o suo delegato, concordando una sospensione fino ai 6 (sei) mesi rinnovabile fino ad un massimo di 1 (uno) anno, trascorso il quale, se impossibilitati a rientrare, previo avviso, vengono dimissionati d'ufficio.

I **Volontari** che hanno fatto 1 (uno) o più anni di assenza per sospensioni per tornare in servizio, devono sostenere un colloquio valutativo e informativo con il Presidente (o un suo delegato) e nel quale desiderano rientrare.

## **Art. 23** **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il **Volontario** che contravviene agli ordinamenti interni, alle disposizioni impartite o comunque tiene un comportamento contrario alla civile convivenza o non consono allo spirito dell'**Associazione**, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

1. Richiamo verbale;
2. Richiamo scritto;
3. Sospensione dal servizio;
4. Radiazione.



Le predette sanzioni devono essere graduate nella misura e in relazione alla gravità delle infrazioni commesse ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto a discapito del servizio e dell'**Associazione**.

### **1)Richiamo verbale.**

È un ammonimento inflitto al **Volontario** in seguito a mancanze o omissioni lievi e non abituali.

Viene inflitto, di norma dal Presidente senza trascrizione nella scheda personale del **Volontario**.

### **2)Richiamo scritto**

È una dichiarazione di biasimo scritta in conseguenza alla reiterazione di mancanze o omissioni lievi e non abituali; negligenza in servizio.

La decisione, di norma, viene presa dal Presidente e viene inflitta in forma scritta con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del **Volontario**.

### **3)Sospensione dal servizio**

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio in conseguenza alla recidiva di mancanza già punita con richiamo scritto.

Trasgressione agli ordini impartiti dagli organi di competenza.

Mancanza di correttezza comportamentale.

Mancato rispetto del Regolamento.

Comportamento che produce turbamento nella regolarità e continuità del servizio.

Qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente previsto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro del **Volontario** e dell'immagine dell'**Associazione**.

La decisione, di norma, viene presa dal Consiglio Direttivo, previo accertamento della mancanza.

Viene inflitta la sospensione dal servizio fino a un massimo di 30 (trenta) giorni con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del **Volontario**.

Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza del Presidente prima della notifica all'interessato.

I **Volontari** colpiti da provvedimenti disciplinari possono ricorrere, se lo ritengono opportuno, al Consiglio Direttivo, che può, sentiti gli interessati e motivando la decisione, modificare o annullare i provvedimenti.

È facoltà del Presidente, in caso di provate mancanze, particolarmente gravi e lesive dell'immagine dell'**Associazione**, proporre al Consiglio Direttivo le misure disciplinari da irrogare nei confronti del **Volontario** o dei **Volontari** che hanno commesso tali mancanze.

### **4)Radiazione**

L'istanza di radiazione è proposta al Consiglio Direttivo.

I **Volontari** colpiti dal provvedimento disciplinare di sospensione non potranno svolgere nessuna attività in nessuna Sezione dell'**Associazione** e per la durata del provvedimento non possono frequentare gli ambienti di servizio, non possono partecipare alle Assemblee e, in caso di elezioni, non possono iscriversi quali candidati e non possono votare.

## **Art. 24** **ORGANI DIRETTIVI ED ORGANIZZATIVI DEI VOLONTARI**

Gli organi dell'**Associazione** sono stabiliti dallo statuto.  
In particolare sono organi direttivi e organizzativi dei volontari:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere.

La funzione di coordinamento tra gli organi direttivi e organizzativi dei volontari è demandata al Presidente ed al Consiglio Direttivo con i poteri stabiliti dallo statuto.

## **Art. 25** **PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente sono stabilite dallo Statuto dell'**Associazione** e dal presente regolamento.

Inoltre in conformità con lo stesso Statuto il Presidente propone al Consiglio Direttivo le deleghe da affidare ai singoli consiglieri.

In particolare potranno essere proposte deleghe per i singoli settori d'intervento stabiliti dal presente Regolamento.

Il Presidente o suo delegato è l'organo di coordinamento.

Dura in carica 3 (tre) anni, emana disposizioni per il regolare svolgimento di tutti i servizi, provvede ad organizzare i turni di servizio dei **Volontari** sulla base delle direttive emanate dall'**Associazione**.

Convoca le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Controlla le attrezzature, i mezzi in dotazione e impartisce disposizioni sull'utilizzo degli stessi sulla base delle direttive emanate dall'**Associazione**.

Promuove incontri fra **Volontari** e cittadini per diffondere la conoscenza dell'**Associazione** e per la sensibilizzazione al volontariato.

Ha il compito di guidare i **Volontari** nelle loro prime esperienze all'interno dell'**Associazione**.

Verifica l'andamento dei servizi, dei nuovi **Volontari** promuovendo con gli stessi incontri specifici.

Si coordina con i Consiglieri dell'**Associazione** per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei singoli settori.

Si confronta e collabora con tutte le Sezioni dell'**Associazione**.

Provvede ad irrogare ai **Volontari** i provvedimenti disciplinari che gli competono.

Si riunisce di norma con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con il Consiglio Direttivo.

In caso di inadempienze o di comportamento contrario ai principi sanciti dallo Statuto dell'**Associazione**, provvederà come stabilito all' art. 23.

## **Art. 26** **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento. Con la stessa procedura può provvedere alla revoca e alla sostituzione degli stessi.

Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente, di almeno cinque consiglieri è demandato a convocare l'assemblea dei Volontari.

## **Art. 27** **ELEZIONI DELL'ORGANO DIRETTIVO**

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni 3 (tre) anni.

Le elezioni si svolgeranno in 1 (uno) giorno entro 8 (otto) settimane dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

A tale assemblea il Consiglio Direttivo in carica dovrà presentarsi dimissionario. Durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà votata la Commissione Elettorale composta di numero 3 (tre) membri.

La Commissione ha il compito di gestire tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nominerà al suo interno un Presidente che coordinerà i lavori della stessa.

I Membri della Commissione Elettorale, non possono presentarsi come candidati per le Elezioni del Consiglio Direttivo.

I suddetti non possono presentare la propria candidatura neanche a seguito di dimissioni dalla Commissione Elettorale avvenute dopo la nomina dell'Assemblea.

Di ogni seduta la Commissione redigerà apposito verbale con l'annotazione delle decisioni prese.

La Commissione Elettorale, secondo i principi e le finalità espresse dallo Statuto provvederà ad informare il Corpo Sociale dello svolgimento delle Elezioni.

Ciò dovrà avvenire attraverso le più moderne forme di comunicazione.

Per i Soci dovrà essere prevista la più ampia partecipazione al voto; in particolare la Commissione Elettorale dovrà informare il corpo sociale in merito a:

- requisiti da possedere per presentarsi come candidati;
- modalità e tempi per la presentazione delle candidature;
- data e svolgimento delle Elezioni;
- ubicazione dei Seggi Elettorali;
- orari di apertura e chiusura dei Seggi Elettorali;
- modalità di voto.

La Commissione Elettorale, entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature esprime il proprio parere sulla regolarità delle stesse.

Le candidature non ritenute regolari possono essere regolarizzate entro 3 (tre) giorni.

Espletate le sopraindicate formalità la Commissione Elettorale compilerà la lista dei Candidati collocandoli in ordine alfabetico.

La Commissione Elettorale provvederà a determinare i luoghi per la sistemazione dei Seggi Elettorali e le modalità di funzionamento degli stessi, la composizione dei collegi di scrutatori e il relativo presidente.

Possono essere candidati tutti i Soci dell'**Associazione** in regola con le quote sociali da almeno 1 (uno) anno alla data delle Elezioni.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione di incarichi operativi all'interno del Consiglio Direttivo.

## **Art. 28**

### **MODALITÀ DI VOTO PER LE ELEZIONI DELL'ORGANO DIRETTIVO**

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e immediatamente precedente l'anno di svolgimento delle elezioni.

Potranno essere espresse fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze.

Le schede contenenti un numero superiore di preferenze saranno ritenute nulle.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale procede al conteggio dei voti riportati da ciascun candidato.

Effettuate le suddette operazioni la Commissione Elettorale compilerà la graduatoria degli eletti, rimettendo gli atti all'Organo Direttivo.

Tutti gli eletti, al momento della nomina, acquisiscono la qualifica di Socio Volontario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni; in caso di dimissioni di un Consigliere subentra il primo dei non eletti.

Qualunque Organismo dimissionario, rimane in carica per lo svolgimento delle sue funzioni fino alla nomina del successivo.

## **Art. 29**

### **NORME COMUNI E GENERALI**

Qualunque Organo previsto dal presente regolamento, rimane in carica per lo svolgimento delle funzioni fino all'insediamento del successivo.

Gli Organi previsti dal presente regolamento, sono regolarmente riuniti quando è presente la metà più uno dei componenti.

Nelle votazioni la proposta, di norma, è approvata quando ottiene i voti della metà più uno dei presenti, salvo casi particolari previsti dallo Statuto.

Tutte le Assemblee sono valide: in prima convocazione se è presente la metà più uno degli interessati, in seconda convocazione senza vincolo nel numero di presenze.

## **Art. 30**

### **COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

All'**Associazione** svolge i seguenti compiti:

- assicura tramite i volontari un servizio di reperibilità continua al fine di garantire gli interventi di emergenza;
- appronta e gestisce il Centro Operativo Comunale o Unità di crisi locale (C.O.C./U.C.L.);
- svolge attività di prevenzione, anche elaborando documenti ed opuscoli per informare la popolazione sulle attività della Protezione Civile e sui rischi presenti sul territorio;
- collabora con le Amministrazioni/Enti appartenenti all'Area per l'informazione alla popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in caso di calamità;
- opera per l'attività di vigilanza sul territorio e di protezione a favore della popolazione, mediante pattugliamento, interventi di prevenzione e, se richiesto, nei servizi di vigilanza;
- predisporre programmi d'informazione e formazione per la Sicurezza nelle Scuole, d'intesa con il funzionario delegato;
- progetta, se richiesto e d'intesa con gli insegnanti interessati, i Piani di Evacuazione delle scuole ed assiste alle prove annuali di evacuazione scolastica, garantendo la sicurezza degli allievi;
- interviene in caso di necessità per il Primo Soccorso;

- interviene, se richiesto ed alle dipendenze dei Vigili del Fuoco di altra Autorità competente, in caso di incendi boschivi, di piccoli incendi o di altre situazioni di emergenza;
- controlla e vigila i corsi d'acqua che potrebbero esondare;
- collabora con le forze di Polizia e Locale (su espressa richiesta delle stesse)
- segue eventuali blocchi della circolazione su disposizione della Polizia Locale;
- pattuglia il territorio per la prevenzione di possibili calamità e per la vigilanza dei beni patrimoniali pubblici

### **Art. 31 ATTIVITA' ACCESSORIE**

Oltre alle normali attività inerenti la Protezione Civile, quali programmazione, prevenzione, pattugliamento del territorio, soccorso, supporto logistica/gestionale, servizio AIB e superamento dell'emergenza e quelle in eventuale collaborazione con le Forze dell'Ordine, in caso di specifica richiesta i volontari esplicano, sempre sulla scorta di uno specifico Ordine di Servizio scritto, anche i seguenti compiti:

- sorveglianza dei parchi pubblici,
- tutela del patrimonio boschivo comunale ed antincendio boschivo;
- relazioni circa il rispetto del Regolamento di Polizia Locale;
- collaborazione con la Polizia Locale per interventi di controllo sul territorio in occasioni di manifestazioni ed eventi programmati o improvvisi, viabilistici, sportivi, commerciali, ricreativi, ecc.

### **Art. 32 UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

L'utilizzo degli automezzi è autorizzato solo ed esclusivamente per motivi inerenti al servizio assegnato e sempre autorizzati dal Presidente o suo delegato.

E' severamente vietato prendere iniziative circa l'uso improprio dei mezzi o veicoli.

All'inizio del turno i **Volontari** devono controllare che i mezzi siano in ordine, funzionanti e forniti di tutto l'occorrente per espletare i servizi e al termine di ogni intervento hanno l'obbligo di lasciare gli stessi pronti per i servizi successivi provvedendo, al bisogno, a riattrezzarli.

Tale utilizzo è subordinato alla compilazione dell'apposito foglio di marcia ed alla verifica preventiva dell'efficienza degli stessi e della completezza del materiale in dotazione.

Gli automezzi sono affidati ad autisti scelti ed addestrati con la prevista patente di guida in regola con la scadenza, su cui grava in solido anche la responsabilità del mezzo stesso, nonché le eventuali infrazioni al Codice della Strada.

Ogni contravvenzione elevata in casi di riprovata negligenza verrà addebitata a colui che era alla guida del mezzo.

In caso di danni cagionati a persone o cose il Presidente ed il suo delegato saranno esclusi da ogni responsabilità.

**I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME E LUCI BLU** possono essere utilizzati **ESCLUSIVAMENTE IN SITUAZIONI D'EMERGENZA E SEMPRE SU AUTORIZZAZIONE DEL FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA O DELEGATO.**

Le sole luci blu possono essere utilizzate:

- in caso di calamità per agevolare gli spostamenti, non in emergenza;
- ad automezzi fermi, in caso sia in corso un'operazione in situazione di rischio, per avvertire gli automobilisti in transito affinché prestino attenzione;
- per bloccare una strada in caso di necessità;
- per effettuare eventuali servizi di scorta preventivamente autorizzati.

Premesso che, comunque, l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme non esime dalla cautela e dal rispetto delle elementari norme di prudenza e del Codice della Strada.

- interventi in caso di calamità, su espressa autorizzazione del **FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA O DELEGATO**;
- interventi in caso di grave incendio, qualora serva l'attrezzatura in dotazione;
- interventi in caso di grave crollo qualora serva l'attrezzatura in dotazione;
- interventi in caso di grave pericolo generalizzato per la popolazione;
- altri interventi espressamente ordinati dal Presidente o dalle Forze di Polizia.

### **CONCLUSIONE**

Il presente regolamento è stato approvato in seduta dal Consiglio Direttivo in data 7 febbraio 2022 e illustrato all'Assemblea è formato da 32 articoli (trentadue) e di numero 7 pagine stampate in fronte e retro.

Il **Volontario** riceve copia del presente Regolamento da parte del Presidente, firmando apposito registro per la ricevuta di consegna.

Il Presidente dell'Assemblea Francesco Diana

Il Vice Presidente dell'Assemblea Enrico Vettraino

Il Segretario dell'Assemblea Doriana Locatelli

Il presente regolamento è stato approvato nell'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2022.

Sostituisce e annulla tutti i precedenti.

Barzana, 18 marzo 2022



Il Presidente  
Diana Francesco

*Francesco Diana*

**Il Volontario**

---